

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE



La platea

In prima battuta accederanno direttamente alla sezione del Runts riservata alle imprese sociali tutti i soggetti che

erano iscritti nella sezione speciale del Registro imprese. La qualifica di impresa sociale spetta anche alle cooperative sociali

Economia sostenibile

Con l'impresa sociale il mercato esercita funzioni sussidiarie

Nella sezione anche cooperative sociali e società di mutuo soccorso
Riconosciuti rilevanti benefici fiscali

Filippo Dami

Le imprese sociali, quali enti del Terzo settore (Ets) che svolgono attività d'interesse generale in forma di impresa, trovano autonoma collocazione nel Registro unico nazionale (Runts). L'articolo 3, comma 1, lettera d) del Dm Lavoro del 15 settembre 2020 prevede una apposita sezione: vi accederanno direttamente tutti i soggetti che, soddisfacendo i requisiti, saranno stati preventivamente iscritti nella (a sua volta speciale e correlata) sezione del Registro imprese. La sezione accoglierà anche cooperative sociali (legge

381/1991) e società di mutuo soccorso con versamento annuo di contributi associativi oltre i 50mila euro o che gestiscono fondi sanitari integrativi.

A parte i profili operativi delle procedure di iscrizione e di successiva gestione, che il Dm disciplina in modo puntuale come le altre fattispecie, quanto finalmente attuato è un altro passaggio fondamentale nel percorso che, si auspica, potrà affermare questo modello gestorio. L'intento del legislatore della riforma è rendere il modello un protagonista di quell'economia sociale che ha come obiettivo principale la promozione di una crescita so-

stenibile ed inclusiva.

Nella disciplina dell'impresa sociale è evidente la volontà di incentivare costituzione e sviluppo degli enti che operano sul mercato producendo, in una prospettiva organizzativa di tipo strettamente imprenditoriale, beni e servizi per realizzare utili che, anziché alimentare interessi precipuamente individuali, sostengono il programma intrapreso attraverso il loro reinvestimento. L'obiettivo è che l'attività assolvano a una funzione sussidiaria nel soddisfare specifici bisogni di carattere generale che lo Stato non può più sostenere adeguatamente.

A questi enti, il Dlgs 112/2017 assicura rilevanti benefici tributari, a fronte dell'adozione di rigorosi modelli di gestione responsabili e trasparenti, in cui è qualificante il necessario coinvolgimento dei lavoratori. In-

clusi quelli in condizioni di svantaggio o vulnerabilità.

I benefici fiscali possono bilanciare la (comune) ritrosia dei privati a investire nelle imprese sociali le proprie risorse per la ridotta convenienza causata dai vincoli (in primis la limitazione alla destinazione degli utili) che le medesime scontano.

Tant'è che, a fronte della completa detassazione delle somme destinate all'incremento del patrimonio o allo svolgimento dell'attività e, quindi, sottratte alla distribuzione di dividendi, sono riconosciuti, a coloro che conferiscono capitale di rischio, consistenti deduzioni dal reddito imponibile (per le società) o di detrazione dall'imposta dovuta (per le persone fisiche).

Ciò si somma ad altre misure di favore sul versante impositivo: in sintesi, oltre alla non imponibilità delle somme do-

vute per le attività ispettive svolte nei loro confronti e l'irrelevanza fiscale delle variazioni nella quantificazione dell'imponibile di cui all'articolo 83 del Tuir, ci sono (in linea con gli altri Ets):

- la riduzione o l'esenzione di imposte indirette e tributi locali;
- un sistema di detrazioni e deduzioni per favorire le erogazioni liberali nei loro confronti;
- importanti semplificazioni negli adempimenti richiesti.

Un sistema, questo, di coerente e congrua definizione degli assetti tributari. Tuttavia, per poter trovare completa attuazione, questo sistema necessita ancora della autorizzazione della Commissione europea, stabilita dall'articolo 18, comma 9 del Dlgs 112/2017. E, con il Runts, che oramai è una realtà concreta, questa attuazione non può più tardare. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scambio di informazioni con il Registro imprese

Il collegamento

I terzi potranno accedere anche a statuti e bilanci

Martina Manfredonia

Con il debutto del Runts prenderà il via anche lo scambio di informazioni con il Registro delle imprese (Ri), per consentire un'efficace trasmissione di dati sia nella fase di iscrizione degli enti, sia nel corso della loro vita, fino all'eventuale fuoriuscita dal Terzo settore.

L'esigenza di coordinamento deriva dalla natura essenzialmente commerciale di alcuni Ets, i quali, o per la particolare qualifica (si pensi alle imprese sociali o alle società di mutuo

soccorso), o per le attività svolte, sono soggetti agli adempimenti pubblicitari presso le camere di commercio.

A questo riguardo, il decreto attuativo del Registro distingue tra: ● imprese sociali e cooperative sociali (in qualità di imprese sociali di diritto), per le quali il requisito dell'iscrizione nella sezione d) del Runts è soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro imprese;

● enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale, i quali se già iscritti al Registro imprese dovranno richiedere l'accesso al Runts per assumere la qualifica di Ets e, viceversa, se nati come Ets dovranno iscriversi al Registro im-

prese qualora, nel corso della loro vita, si trovino a svolgere la propria attività esclusivamente/principalmente in forma di impresa commerciale. Il Cts, infatti, concepisce la figura degli Ets "commerciali", i quali non beneficiano delle agevolazioni fiscali legati alla qualifica di ente del terzo settore pur mantenendo la stessa.

Per le prime non è necessario presentare domanda per accedere al Registro unico in quanto i dati iscritti nel Registro imprese vengono riportati automaticamente nell'archivio del medesimo e resi accessibili. Tuttavia, è in facoltà delle imprese sociali comunicare al Runts informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel Registro imprese (per esempio contat-

to telefonico, sito internet, eventuale affiliazione ad enti/reti associative, eventuale accreditamento al 5xmille, numero dei volontari), compilando l'apposita modulistica prevista dal decreto (allegato B).

Per gli enti diversi dalle imprese sociali, invece, l'iscrizione nei registri e l'aggiornamento dei dati passa dalla presentazione di apposite domande, a seguito delle quali Runts e Registro imprese dovranno attuare un collegamento funzionale per consentire l'allineamento dei dati. In caso di modifica dei dati che lo riguardano, l'ente iscritto al Registro imprese deve comunicare le variazioni a quest'ultimo, il quale provvede in automatico ad aggiornare anche i dati contenuti nel Runts.

Nei soli casi in cui questo non sia possibile (articolo 29 comma 3 del decreto), l'ente può presentare istanza di integrazione direttamente al Runts (nelle modalità individuate nell'allegato D).

Per gli Ets commerciali, poi, il Registro imprese dovrà riportare il numero di repertorio assegnato all'ente al momento dell'iscrizione al Runts e sarà tenuto ad aggiornare gli uffici di quest'ultimo in caso di variazioni iscritte (entro cinque giorni dall'avvenuta variazione, con efficacia dalla data di aggiornamento del Registro imprese).

I terzi potranno accedere agli statuti, ai bilanci e a tutte le principali informazioni relative agli enti (per esempio forma giuridica, sede, codice fiscale). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scambio di informazioni con il Registro imprese

Martina Manfredonia

Il collegamento I terzi potranno accedere anche a statuti e bilanci Con il debutto del Runts prenderà il via anche lo scambio di informazioni con il **Registro delle imprese** (Ri), per consentire un' efficace trasmissione di dati sia nella fase di iscrizione degli enti, sia nel corso della loro vita, fino all' eventuale fuoriuscita dal Terzo settore. L' esigenza di coordinamento deriva dalla natura essenzialmente commerciale di alcuni Ets, i quali, o per la particolare qualifica (si pensi alle **imprese** sociali o alle società di mutuo soccorso), o per le attività svolte, sono soggetti agli adempimenti pubblicitari presso le camere di commercio. A questo riguardo, il decreto attuativo del Registro distingue tra: **imprese** sociali e cooperative sociali (in qualità di **imprese** sociali di diritto), per le quali il requisito dell' iscrizione nella sezione d) del Runts è soddisfatto attraverso l' iscrizione nell' apposita sezione del Registro **imprese**; enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale, i quali se già iscritti al Registro **imprese** dovranno richiedere l' accesso al Runts per assumere la qualifica di Ets e, viceversa, se nati come Ets dovranno iscriversi al Registro **imprese** qualora, nel corso della loro vita, si trovino a svolgere la propria attività esclusivamente/principalmente in forma di impresa commerciale. Il Cts, infatti, concepisce la figura degli Ets "comerciali", i quali non beneficiano delle agevolazioni fiscali legati alla qualifica di ente del terzo settore pur mantenendo la stessa. Per le prime non è necessario presentare domanda per accedere

al Registro unico in quanto i dati iscritti nel Registro **imprese** vengono riportati automaticamente nell' archivio del medesimo e resi accessibili. Tuttavia, è in facoltà delle **imprese** sociali comunicare al Runts informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel Registro **imprese** (per e esempio contatto telefonico, sito internet, eventuale affiliazione ad enti/reti associative, eventuale accreditamento al 5xmille, numero dei volontari), compilando l' apposita modulistica prevista dal decreto (allegato B). Per gli enti diversi dalle **imprese** sociali, invece, l' iscrizione nei registri e l' aggiornamento dei dati passa dalla presentazione di apposite domande, a seguito delle quali Runts e Registro **imprese** dovranno attuare un collegamento funzionale per consentire l' allineamento dei dati. In caso di modifica dei dati che lo riguardano, l' ente iscritto al Registro **imprese** deve comunicare le variazioni a quest' ultimo, il quale provvede in automatico ad aggiornare anche i dati contenuti nel Runts. Nei soli casi in cui questo non sia possibile (articolo 29 comma 3 del decreto), l' ente può presentare istanza di integrazione direttamente al Runts (nelle modalità individuate nell' allegato D). Per gli Ets commerciali, poi, il Registro **imprese** dovrà riportare il numero di repertorio assegnato all' ente al momento dell' iscrizione al Runts e sarà tenuto ad aggiornare gli uffici di quest' ultimo in caso di variazioni iscritte (entro cinque giorni dall' avvenuta variazione, con efficacia dalla data di aggiornamento del Registro **imprese**). I terzi potranno accedere agli statuti, ai bilanci e a tutte le principali informazioni relative agli enti (per esempio

forma giuridica, sede, codice fiscale). © RIPRODUZIONE RISERVATA.